



**GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ ISTITUZIONALE E DI MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI OPERATORI, PER FAVORIRE TRASPARENZA, COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE IN UN'OTTICA DI OPEN GOVERNMENT - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO (POR FSE) 2014/2020, ASSE 4 "CAPACITÀ ISTITUZIONALE".  
CIG 675560666D**

L'anno 2016, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_ in Venezia, presso gli uffici della Sezione \_\_\_\_\_, siti in \_\_\_\_\_

avanti a me, \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_, Ufficiale Rogante della Regione del Veneto, con sede in Venezia, sono comparsi personalmente i signori:

- \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_

e quindi in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, a tal fine autorizzato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 353 in data 24/03/2016, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera " ", dispensato dalle parti dal darne lettura;

- \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, \_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_ interamente versato, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante della stessa, numero R.E.A. \_\_\_\_\_, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita I.V.A. \_\_\_\_\_.

(se ricorre il caso: capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituitosi ai sensi e per i fini dell'art. 37, commi 14 e 15 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, fra la succitata Impresa e la Società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, numero R.E.A. \_\_\_\_\_, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_, nonché per conto ed in rappresentanza del predetto Raggruppamento Temporaneo, quale di esso mandatario, giusta scrittura privata autenticata nelle firme in data \_\_\_\_ dal notaio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, Repertorio n. \_\_\_\_\_, ivi registrata in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_ Serie \_\_\_\_\_, che in copia conforme al suo originale si allega al presente atto sotto la lettera " ").

Detti comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo e faccio personalmente fede io Ufficiale Rogante, a mezzo del presente atto, la cui integrale compilazione viene da me personalmente diretta

**premettono**

- con la succitata Deliberazione n. \_\_\_\_/2016, la Giunta Regionale del Veneto ha indetto una gara, ai sensi del D.Lgs. 50 del 19 aprile 2016, per l'aggiudicazione del servizio di rafforzamento della capacità e di miglioramento delle competenze degli operatori, per favorire trasparenza, collaborazione e partecipazione in un'ottica di open government;

- il succitato servizio è stato aggiudicato all'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, che ha offerto, sull'importo a base d'asta di € 4.910.000,00, la somma netta di € \_\_\_\_\_,00 come più precisamente si evince dal verbale a miei rogiti Rep. n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_ \_\_\_\_ registrato a Venezia il \_\_\_\_ \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_ Serie Atti Pubblici e dai decreti del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ \_\_\_\_ e n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ \_\_\_\_, che in copia conforme ai loro originali si allegano al presente atto sotto le lettere " " e " ", dispensato dalla parti dal darne lettura.

Tutto ciò premesso e confermato e che si intende formi parte integrante e sostanziale del presente atto, ora i comparenti convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

La Regione del Veneto, come sopra rappresentata, affida all'impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (eventualmente: in qualità di capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituitosi ai sensi e per i fini dell'art. 48, commi 12 e 13 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50, fra la succitata impresa e la Società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_) – nel prosieguo denominato semplicemente Impresa – che, come sopra rappresentata, accetta, il servizio di rafforzamento della capacità istituzionale e di miglioramento delle competenze degli operatori, per favorire trasparenza, collaborazione e partecipazione in un'ottica di open government -

secondo le modalità, i termini e le condizioni di seguito indicate e che dovrà essere realizzato in perfetta conformità al Capitolato descrittivo e prestazionale, all'offerta economica in data \_\_\_\_ \_\_\_\_ e all'offerta tecnica in data \_\_\_\_ \_\_\_\_ che, in copia conforme ai loro originali, dispensato dalle parti dal darne lettura, si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere “ ”, “ ” e “ ” perché ne facciano parte integrante e sostanziale.

**Art. 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO E FINANZIAMENTO**

Poiché il presente contratto deve intendersi stipulato a corpo, la Regione del Veneto, per i servizi di cui al precedente art. 1, corrisponderà all'Impresa l'importo contrattuale di Euro \_\_\_\_\_, ( \_\_\_\_\_ virgola \_\_\_\_ ) più IVA al 22%, pari a Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ virgola \_\_\_\_), per un onere complessivo di Euro \_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_ virgola \_\_\_\_).

Il finanziamento sarà assicurato dal Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014/2020, Asse 4 "Capacità istituzionale".

### **Art. 3 – DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione ed avrà durata di 30 (trenta) mesi dalla stessa, salva proroga del termine solamente per oggettive comprovate esigenze della stazione appaltante.

Il luogo di svolgimento del servizio è l'intero territorio nazionale ed anche di qualsiasi paese estero, in relazione alla fase d'internazionalizzazione di cui al Capitolato descrittivo prestazionale.

### **Art. 4 – CAUZIONE**

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente contratto, l'Impresa presenta una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per l'importo di Euro \_\_\_\_,\_\_, mediante \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_ \_\_\_\_ da \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_,\_\_, numero d'iscrizione al registro delle imprese di \_\_\_\_\_ e codice fiscale \_\_\_\_\_, autenticata nelle firma in data \_\_\_\_ \_\_\_\_ dal Notaio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, suo Rep. n. \_\_\_\_\_.

La polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall'esecuzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c.. La cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali nei confronti dell'Amministrazione e pertanto l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

**Art. 5 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI**

Il corrispettivo di cui al precedente art. 2 sarà corrisposto dalla stazione appaltante mediante pagamenti periodici posticipati sulla base dell'avanzamento delle attività, alle seguenti condizioni.

L'aggiudicatario potrà presentare richieste di pagamento con cadenza almeno trimestrale e per l'importo pari ad almeno 1/16 (un sedicesimo) dell'importo contrattuale e comunque entro i limiti previsti nel cronoprogramma con riferimento a ciascuna scadenza. Dovrà essere allegata, a ciascuna richiesta:

- una descrizione analitica con documentazione probatoria dell'attività effettivamente realizzata nel periodo oggetto di richiesta;
- l'eventuale relazione di cui all'art. 7.5, voce "Assessment" del presente Capitolato in conformità a quanto indicato nel cronoprogramma allegato all'offerta tecnica ed eventuali successive modifiche richieste dalla stazione appaltante secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Nella presentazione della richiesta di saldo finale, dovrà essere allegata la descrizione analitica con documentazione probatoria dell'attività effettivamente realizzata per tutta la durata contrattuale (relazione finale).

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta sarà effettuata la verifica dell'attività svolta, ex art. 4, comma 6, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

La verifica sulla documentazione sarà svolta dall'Amministrazione secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di Fondo Sociale Europeo e di acquisizione di beni e servizi.

In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, DM 03.04.2013, n. 55, DL 24.04.2014, n. 66, art. 25) l'Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche del citato DM n. 55/2013; tali fatture dovranno, pertanto, essere indirizzate al seguente Codice Univoco Ufficio: WVXFGB.

La fattura elettronica dovrà specificare, ai fini dell'ammissibilità della spesa:

- l'oggetto della prestazione con riferimento al presente contratto ed al cofinanziamento del POR FSE 2014-2020, Asse 4 "Capacità istituzionale";
- il Codice Identificativo Gara (CIG)..... ed il Codice Unico di Progetto (CUP);
- in relazione al c.d. split payment, la dicitura "scissione dei pagamenti" (art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanza del 23.01.2015);
- gli estremi della nota con la quale viene comunicato l'impegno della spesa sul bilancio regionale (art. 56, comma 7 del D. Lgs. 23.06.2011 n. 118).

L'imponibile indicato in fattura dovrà essere ridotto della ritenuta di garanzia di cui all' art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del Contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Ciascuna fattura dovrà essere intestata alla Regione del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia (VE) Codice Fiscale 80007580279.

Il saldo di cui al precedente art. 2, nonché le ritenute dello 0,50%, saranno pagati successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

*(in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese: Fermo restando il pagamento, da parte della Regione, dell'intero corrispettivo a favore della Capogruppo, ciascuna Impresa fatturerà la quota di corrispettivo di propria competenza direttamente alla stazione appaltante. Le fatture delle imprese mandanti dovranno essere vistate dalla Capogruppo, che dovrà altresì inviare alla stazione appaltante, a conferma dell'avvenuta ripartizione delle somme pagate, le quietanze rilasciate dalle imprese mandanti in originale).*

#### **Art. 6 – OBBLIGAZIONI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

L'Aggiudicatario si obbliga a sostenere gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi del Contratto, nonché ad ogni attività che si renda necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Aggiudicatario garantisce che l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto avvenga a regola d'arte, nel rispetto di quanto prescritto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione del Veneto da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

Qualora alcune prestazioni dovessero essere eseguite presso i locali dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario adempierà alle proprie obbligazioni secondo modalità e tempi definiti con l'Amministrazione e senza interferire con l'attività lavorativa in corso presso i locali della stessa.

L'Aggiudicatario si obbliga a consentire all'amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato descrittivo prestazionale e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

#### **Art. 7 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE**

La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato.

La Regione potrà risolvere il contratto o applicare le penali nei casi e con le modalità indicate nel Capitolato descrittivo prestazionale, art. 22.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 80, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'impresa secondo le vigenti disposizioni di legge.

La risoluzione comporterà, come conseguenza, l'incameramento da parte della Regione, a titolo di penale, della cauzione, la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, nonché il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti alla esecuzione. Con la risoluzione del contratto sorgerà, nella Regione, il diritto di affidare a terzi la prestazione o la parte rimanente di essa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla Regione rispetto a quelle previste dal contratto. Nel caso di minori spese, nulla competerà all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà l'impresa inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa potrà incorrere per legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto.

#### **Art. 8 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Il gruppo di lavoro indicato dall'impresa in sede di offerta non potrà essere modificato senza il preventivo consenso della Regione.

Qualora l'impresa durante lo svolgimento delle proprie prestazioni, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà provvedere alla loro sostituzione, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in luogo di quelle indicate al momento dell'offerta. La Direzione Formazione e Istruzione autorizzerà sostituzioni solamente con personale che, a suo insindacabile giudizio, abbia requisiti e curricula di valore analogo o superiore rispetto alle figure da sostituire.

L'Impresa è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Impresa si impegna, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

#### **Art. 8 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E RECESSO**

Eventuali sospensioni del contratto potranno essere disposte ai sensi di quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

È facoltà dell'Amministrazione Regionale recedere dal contratto di appalto nei casi e con le modalità indicate nel Capitolato descrittivo prestazionale, art. 22 o, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, anche se

è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore, da parte delle competenti Sezioni regionali, di apposita comunicazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, l'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal Contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto Contratto siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

#### **Art. 9 – REVISIONE PREZZI**

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali, che rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

#### **Art. 10 – SUBAPPALTO**

*(Nel caso di assenza di subappalti: L'impresa dichiara che non intende far ricorso al subappalto.)*

*(Nel caso di previsione di subappalti: L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, nella misura e per i servizi o quote di servizi indicati all'atto dell'offerta, purché:*

- tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni;
- all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo alla terna dei subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

L'affidamento in subappalto è integralmente disciplinato dall'art. 105 del Codice.

La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

I servizi o le parti di servizio affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto.

Nel caso di pagamento tramite l'appaltatore, il medesimo si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori.

Nel caso non venisse fornita copia delle fatture di cui al punto precedente entro il predetto termine la

Stazione Appaltante procederà a sospendere i successivi pagamenti a favore dell'appaltatore.

#### **Art. 11 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

L'impresa, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/03, dà il proprio assenso alla trattazione dei dati con i sistemi elettronici o manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la riservatezza.

E' fatto assoluto divieto all'impresa di divulgare a terzi informazioni, dati, notizie o documenti di cui venisse a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso. L'impresa si obbliga altresì al rispetto degli ulteriori adempimenti previsti in tema di riservatezza dagli articoli 16 e 21 del Capitolato.

#### **Art. 12 – RESPONSABILITÀ**

L'impresa solleva la Regione da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della Regione, oltre il pagamento del corrispettivo contrattuale.

#### **Art. 13 – CONTROVERSIE**

Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato. Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l'impresa e la Regione saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Venezia.

#### **Art. 14 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Per l'esecuzione del servizio di cui al presente contratto sono individuati quale Responsabile Unico del Procedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dott. Massimo Marzano Bernardi e quale Direttore dell'Esecuzione .....

#### **Art. 15 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'impresa dichiara di conoscere e di assumersi tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e sue modifiche ed integrazioni, e si impegna a:

- comunicare il numero di conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare, nonché le eventuali modifiche;
- ad inserire apposita clausola in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria nei contratti con i propri contraenti, di cui, su richiesta, fornirà copia alla stazione appaltante;
- apporre, negli strumenti finanziari utilizzati per le transazioni, il Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .....

*(in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese: L'Impresa mandataria si impegna a rispettare le norme sulla tracciabilità anche nei pagamenti effettuati a favore delle imprese mandanti.)*

L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge 136/2010, rimane stabilito che tutti i pagamenti saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi al presente contratto rintracciabili) presso Banca \_\_\_\_\_, sul conto corrente Codice IBAN \_\_\_\_\_, il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto.

#### **Art. 16 – SPESE CONTRATTUALI**

Tutti gli oneri fiscali riguardanti il servizio oggetto del presente contratto rimangono a carico dell'impresa, così pure le spese inerenti imposte di bollo e di registrazione del presente atto. Le Parti dichiarano che il presente contratto è assoggettato a IVA, per cui chiedono la registrazione con applicazione dell'imposta in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del DPR n. 131 del 1986.

#### **Art. 17 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE INTERFERENZE (D.U.V.R.I.) E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EX ART. 26, COMMA 3 BIS, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488.**

In relazione a quanto previsto del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della Determinazione n. 3 in data 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture le Parti dichiarano che il servizio oggetto del presente contratto non è soggetto ad interferenze e che, pertanto, non è necessario allegare il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze).

Il dott. Massimo Marzano Bernardi dichiara, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 47 e seguenti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che la Regione del Veneto, nella procedura di aggiudicazione di questo appalto, ha rispettato tutte le prescrizioni previste dall'art. 26, comma 3 e 3 bis della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e che il servizio oggetto del presente contratto non è presente nelle convenzioni Consip attive.

#### **Art. 18 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavoro servizi e forniture approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 4 agosto 2015 e di accettarne incondizionatamente contenuto ed effetti.

L'impresa si impegna ad osservare ed a far osservare al proprio personale dipendente ed ai propri collaboratori le norme contenute nel Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto approvato con DGR. n. 1266 del 3 luglio 2012.

*[se ricorre il caso: Il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 e ss. del D. Lgs. 159/2011, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui*

all'articolo 92, comma 3, del citato decreto.]

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 159/2011, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni antimafia interdittive di cui al D. Lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa antimafia interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto stesso, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla sottoscrizione del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 91 e ss. Del D. Lgs. 159/2011. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informative supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – al fine del gradimento dell'impresa sub affidataria, per gli effetti di cui all'art. 91 e ss. del D. Lgs. 159/2011.

La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore di imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

#### **Art. 19 – DICHIARAZIONE SUI CONFLITTI DI INTERESSE**

Il signor \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa, nell'ultimo triennio.

#### **Art. 21 – NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente atto, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi.

Il presente contratto è stato letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti.

Per la Regione del Veneto

---

Per l'aggiudicatario

---